

SETTIMANA PARLAMENTARE

5 – 11 novembre 2012

L'Aula della Camera

Iniziative relative alla gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Roma, con particolare riferimento all'individuazione di un sito temporaneo alternativo alla discarica di Malagrotta

Le Commissioni della Camera

Riduzione degli stanziamenti per la ricerca in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 5 novembre

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Camera – seduta del 6 novembre

Sull'inquinamento dei terreni del casertano dovuto all'illecito smaltimento di rifiuti

Camera – seduta del 7 novembre

Sulla tempistica del varo del "Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra" per il periodo 2012-2020

Sulla realizzazione di una centrale a biomasse di 1 mega watt accanto al carcere di Ranza a San Giminiano

Sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Pagani (SA)

Camera – seduta dell'8 novembre

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Iniziative relative alla gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Roma, con particolare riferimento all'individuazione di un sito temporaneo alternativo alla discarica di Malagrotta - Interrogazione

7 novembre: il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, ha risposto all'interrogazione a risposta immediata n. 3-02593 di Alessandro Bratti (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

BRATTI, MARIANI, AMICI, BACHELET, CARELLA, FERRANTI, META, POMPILI, MORASSUT, RUGGHIA, REALACCI, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MOTTA, VIOLA, MARAN, LENZI, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

il 17 giugno 2011 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2011/4021 anche per la non conformità della discarica di Malagrotta alla direttiva sulle discariche (direttiva 1999/31/CE);

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma fino al 31 dicembre 2012, in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta e alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 settembre 2011, n. 3963, è stato nominato un commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, nella persona del prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, con il compito di individuare un sito temporaneo alternativo alla discarica di Malagrotta, in attesa dell'individuazione da parte degli enti locali competenti del sito definitivo di discarica;

il prefetto Giuseppe Pecoraro, dopo circa otto mesi dall'assunzione dell'incarico, ha rassegnato le dimissioni, a seguito degli innumerevoli profili di inadeguatezza emersi sulle aree di Corcolle e Riano, da lui individuate nell'ambito di sette siti inclusi nello studio di analisi preliminare realizzato della regione Lazio;

con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2011, è stato nominato quale nuovo commissario delegato il prefetto Goffredo Sottile;

nello stesso periodo l'Unione europea inviava un secondo formale avvertimento, chiedendo all'Italia di conformarsi entro due mesi alle norme comunitarie relative al pretrattamento dei rifiuti, pena il deferimento alla Corte di giustizia europea e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni;

in data 29 giugno 2012, il commissario Sottile ha annunciato un'ennesima proroga del funzionamento della discarica di Malagrotta;

il nuovo commissario Sottile aveva inizialmente proposto quale sito per la realizzazione della discarica temporanea Pian dell'Olmo; tuttavia, il sito da ultimo individuato a tal fine risulta essere l'area di Monti dell'Ortaccio, per la quale esiste un progetto avviato sin dal 2009 dalla società Colari dell'avvocato Manlio Cerroni, proprietario di Malagrotta e del sito di Monti dell'Ortaccio;

il sito di Monti dell'Ortaccio si trova a meno di 800 metri in linea d'aria dal polo di Malagrotta ed è, inoltre, elevato il livello di rischio ambientale e sanitario dell'area di Valle Galeria, vista la presenza di numerose attività inquinanti (discarica, raffineria, termovalorizzatore, gassificatore, cave ed altre), come evidenziato dalla stessa «Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio», nella quale si riporta che l'area del sito di Monti dell'Ortaccio «presenta un elevato livello di contaminazione e di inquinamento che di per sé costituisce fattore escludente non derogabile» e che il sito «risulta troppo vicino a frazioni e centri abitati significativi che ne determinano l'inidoneità»;

gli atti della Commissione riportano anche la valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nell'area di Malagrotta svolta dal dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale e dall'Arpa Lazio, nella quale si afferma che, nella popolazione insediata a ridosso degli impianti, i tumori ai polmoni e alla mammella e le patologie a carico degli apparati respiratori e cardiovascolari sono in eccesso e attribuibili all'inquinamento prodotto nei passati decenni dagli impianti industriali presenti nell'area;

in data 24 settembre 2012, si è svolta la conferenza di servizi indetta per l'esame del progetto Colari sulla discarica di Monti dell'Ortaccio. I tecnici del municipio, del comune e della provincia hanno dato parere negativo, così come i rappresentanti dell'Enav, poiché la discarica non è lontana dall'aeroporto di Fiumicino;

le dimensioni dell'invaso e la presenza di cave limitrofe lasciano alcuni dubbi in ordine all'effettiva provvisorietà dell'invaso di Monti dell'Ortaccio;

la scorsa settimana si è svolta un'ispezione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo sia alla discarica di Malagrotta sia al sito di Monti dell'Ortaccio, dalla quale sono emerse le molte contraddizioni e i gravi ritardi nell'affrontare in modo concreto ed efficace la questione dei rifiuti a Roma e provincia;

al termine della missione, Judith Merkies, la parlamentare europea che ha guidato la delegazione, ha espresso forti perplessità, sia per quanto riguarda la presenza di conflitti tra sedi decisionali, che ha, di fatto, bloccato l'avvio di qualsiasi intervento, sia per il ricorso a «soluzioni di emergenza» sbagliate e in contrasto con i principi della normativa europea in materia di rifiuti: non è un caso che nella regione Lazio il ciclo dei rifiuti si esaurisca tuttora sostanzialmente nel conferimento in discarica e che siano ancora molto bassi i livelli di raccolta differenziata;

nei giorni scorsi il prefetto Sottile e il Ministro interrogato hanno denunciato il rischio che, in assenza di interventi risolutivi, a partire dal gennaio 2013 Roma venga invasa dai rifiuti;

il Ministro interrogato ha, pertanto, annunciato che il Governo si assumerà la responsabilità di adottare misure straordinarie non negoziabili con la regione e le istituzioni locali, in linea con le direttive europee e le leggi nazionali, per la gestione del ciclo integrale dei rifiuti di Roma –:

cosa intenda effettivamente fare il Governo, alla luce di quanto esposto, per affrontare la complessa situazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Roma e, in particolare, se abbia intenzione di promuovere un'ulteriore proroga per il sito di Malagrotta, se e quale nuovo sito abbia individuato, quali siano i tempi e le modalità dell'eventuale fase transitoria necessaria per superare l'emergenza e quali, reali ed efficaci, provvedimenti di carattere strutturale intenda adottare per arrivare ad un quadro gestionale rispettoso dell'ordinamento comunitario, al fine di evitare il drammatico scenario evocato nelle recenti dichiarazioni del Ministro interrogato.

(3-02593)

Svolgimento

ROBERTO MORASSUT. Signor Presidente, signor Ministro, siamo preoccupati per la situazione di confusione e anche di incertezza e di allarme che si diffonde ormai tra le popolazioni della Capitale sulle strategie per dare una risposta allo stato di emergenza dei rifiuti nella città di Roma. La storia recente è nota: siamo passati da una procedura di infrazione della Commissione europea ad un successivo avvertimento di adeguamento del nostro Paese alle direttive europee, fino alla dichiarazione di stato di emergenza, con l'indicazione della chiusura della discarica di Malagrotta entro il prossimo 31 dicembre 2012. Nel frattempo vi è stato il lavoro di due commissari governativi straordinari - il prefetto Sottile da ultimo, ma precedentemente il prefetto di Roma Pecoraro -, che hanno avviato delle soluzioni temporanee. La nostra richiesta nasce dal fatto che, da ultimo, il prefetto Sottile ha indicato il sito di Monti dell'Ortaccio, un sito dichiarato rischioso da numerosi procedimenti e provvedimenti scientifici di autorità istituzionali, e contraddetto in conferenza dei servizi da tutte le istituzioni locali del Lazio e anche dall'Autorità di bacino. Vi è un grande allarme tra le popolazioni, perché sono popolazioni già esposte, in quel quadrante, vicino Malagrotta, ai rischi ambientali. Quindi, chiediamo al Governo di capire qual è la strategia e le certezze che si possono dare per una soluzione reale al problema.

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, ha facoltà di rispondere.

DINO PIERO GIARDA, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo, per affrontare la complessa situazione della gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Roma, sta operando su tre direttrici. Per un verso, su iniziativa del Governo, e in particolare su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato stipulato il protocollo di intesa denominato Patto per Roma, finalizzato ad allineare anche la Capitale agli standard previsti dalle direttive europee e dalle leggi nazionali per la raccolta differenziata e il recupero di materia ed energia. Purtroppo, la regione non ha condiviso, nell'ambito del Patto, l'impegno a concludere entro il 30 settembre le procedure di autorizzazione degli impianti necessari ad attuare pienamente gli obiettivi del recupero, con particolare attenzione sia alla selezione ed al recupero della frazione umida sia alla produzione di combustibile derivato da rifiuti. A questo proposito e per diretta conseguenza, il Ministero sta valutando di adottare misure straordinarie per assicurare che l'autorizzazione dei progetti avvenga in tempi compatibili con il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese in ambito europeo, così da evitare tra l'altro il rischio di sanzioni economiche. In secondo luogo, poiché non è possibile prorogare oltre il 31 dicembre di quest'anno lo stato di emergenza dichiarato per trovare una soluzione alternativa alla discarica di Malagrotta in chiusura, anche alla luce della modificata normativa sulle funzioni di protezione civile, la competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti si accinge a ritornare nelle mani di regione, provincia e comune, che tuttavia, nonostante le sollecitazioni del Governo, sino ad oggi non hanno dato indicazioni circa le soluzioni che si propongono di

adottare per assicurare il rispetto delle direttive europee e delle leggi nazionali, in particolare in merito al superamento delle discariche come sistema prevalente di smaltimento dei rifiuti.

A questo fine, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio nella provincia di Roma, il prefetto Goffredo Sottile, sta completando le attività assegnategli per individuare uno o più siti di discarica di servizio per lo smaltimento della quota residuale dei rifiuti trattati a valle della raccolta differenziata, come previsto dal Patto di Roma. Spiace al Ministro constatare che, purtroppo, il lavoro del prefetto ha trovato nella regione e negli enti locali un'attenzione non proporzionata al livello del problema. Sulla base delle conclusioni del prefetto, il Ministro dell'ambiente avverte la responsabilità di dover proporre al Governo, se questo stato di cose non cessasse immediatamente, le misure e le scelte necessarie ad evitare una grave crisi dei rifiuti a Roma.

Infine, ultimo punto, ove si rivelasse necessario considerare l'ipotesi di trasferire temporaneamente una parte dei rifiuti di Roma fuori regione, il problema dei tempi renderebbe indispensabile il ricorso a misure urgenti, anche normative, al fine di rendere operativa nel territorio nazionale una modalità di smaltimento e di recupero dei rifiuti sulla base del criterio di autosufficienza a livello nazionale per ottimizzare l'impiego degli impianti esistenti, ridurre i costi, valorizzare il potenziale energetico dei rifiuti nei processi industriali e nella generazione di elettricità e calore.

PRESIDENTE. L'onorevole Bratti ha facoltà di replicare.

ALESSANDRO BRATTI. Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la risposta. Dispiace che non sia presente il Ministro dell'ambiente, che è spesso in giro a fare sicuramente riunioni importanti, ma oggi la sua presenza, in virtù delle diverse emergenze ambientali che cominciamo ad avere in questo Paese, sarebbe sempre di più auspicabile. Diciamo che la risposta ha alcune parti interessanti, ma direi ancora molto vaghe e purtroppo troppo vaghe per farmi dire che siamo soddisfatti.

Vi sono stati due commissariamenti, come venivano ricordati, Pecoraro e Sottile: uno è stato un fallimento; l'altro commissario è vero che forse non ha incontrato orecchie attente, ma è anche vero che si è mosso in maniera molto problematica. Il Patto per Roma, che lei ha ricordato, è sicuramente un progetto interessante, che però non ha visto l'accettazione di questo protocollo da parte della regione, e quindi di fatto oggi è ancora al palo. Quella di Monti dell'Ortaccio è una scelta, da parte del commissario Sottile, che, come ricordava il collega Morassut, riteniamo molto incauta, per non dire improbabile, a causa della forte compromissione ambientale dell'area e dei rischi di carattere sanitario. Quindi credo, signor Ministro, che siamo arrivati al momento, visto che il 31 dicembre è qui all'angolo, di capire davvero qual è la strategia e come concretamente il Governo vuole procedere.

Innanzitutto, crediamo che bisogna assolutamente modificare il mandato che il Governo ha dato al commissario straordinario, perché non si può limitare ovviamente alla questione della scelta di uno sversatoio provvisorio, che rischia in questo contesto - il pericolo maggiore che si corre è questo - di diventare assolutamente definitivo. Poi, bisogna capire come attivare questo piano di azione.

In ultimo luogo, per quanto riguarda quello che lei diceva del probabile trasferimento dei rifiuti fuori regione, è evidente che un'operazione del genere presuppone che vi sia un accordo anche delle regioni riceventi e, quindi, un'azione incisiva, importante e presente del Ministro, del Ministero e del Governo, che al momento si limita sempre - parlo del Ministro competente - a fare delle dichiarazioni che, a volte, sono abbastanza incaute, perché rischiano di creare più allarmismo che, in realtà, di poter risolvere il problema.

PRESIDENTE. Onorevole Bratti, la prego di concludere.

ALESSANDRO BRATTI. Quindi, la ringraziamo di nuovo per la risposta, ma ci riteniamo profondamente insoddisfatti perché non vediamo ancora la fine del tunnel di questo percorso emergenziale che rischia davvero di portare Roma in emergenza (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

Le Commissioni della Camera

Riduzione degli stanziamenti per la ricerca in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Interrogazione

8 novembre: il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra, ha risposto in Commissione Affari sociali all'interrogazione a risposta immediata n. 5-08406 di Giovanni Burtone (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

BURTONE e MIOTTO. -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

nel Supplemento ordinario n. 297 alla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2011 - serie generale - è stato pubblicato il decreto del ministero dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2011, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

in particolare, nella tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo stanziamento previsto per l'anno 2012 sul capitolo 4337-t inerente le «spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso ISPESL, incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali» - è pari a euro 22.337.494;

tale importo presenta, pertanto, una diminuzione, rispetto allo stanziamento riportato nel bilancio di assestamento 2011 (euro 57.900.501), del 61, 42 per cento;

al riguardo, si fa presente, in via preliminare, che gli stanziamenti previsti per lo svolgimento di funzioni di ricerca per l'anno 2012, non presentano in alcun caso, rispetto al 2011 variazioni di segno negativo, in applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, il cui primo comma, come noto, esclude «preselettivamente» dalle previste riduzioni le risorse destinate alla ricerca;

le attività di ricerca in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già svolte dal soppresso ISPESL, costituirebbero dunque l'unico caso in cui i relativi stanziamenti sono stati drasticamente ridotti rispetto all'esercizio precedente, con evidenti dubbi di legittimità circa il pieno rispetto delle citate disposizioni normative. Tali valutazioni, di ordine meramente giuridico, prescindono, peraltro, da considerazioni in merito alle implicazioni, politico/sociali che un simile segnale è destinato a originare;

l'inadeguatezza delle correnti appostazioni finanziarie si appalesa nella sua gravità avuto riguardo ai soli costi per il personale a tempo indeterminato dell'ex ISPESL, che, per l'anno 2011, sono pari a euro 55.180.820,06, come risulta dai bilanci di previsione approvati dai Ministeri vigilanti;

per contro, il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, dispone (cfr. articolo 1, comma 3, lettera b) che al personale degli enti di ricerca non si applica la riduzione degli organici, pari al 10 per cento della spesa complessiva;

il monte salari complessivo per il personale in forza - evidentemente incompressibile - è dunque sensibilmente superiore all'importo attualmente stanziato sul capitolo 4337;

occorre, inoltre, rammentare che l'Istituto, unitamente ai maggiori enti previdenziali (ora riuniti nel solo INPS), è già impegnato, ai sensi della Legge n. 183 del 2011, nel conseguimento dell'obiettivo di risparmio per spese di funzionamento di complessivi 60.000.000 di euro per l'anno 2012, a cui, pertanto, la riduzione de qua si andrebbe drammaticamente ad aggiungere;

né si è potuto plausibilmente ritenere - sforzandosi di rinvenire la ratio dell'intervento - che l'Istituto, agendo flessibilmente sulle proprie poste di bilancio, sostenga i costi delle funzioni in precedenza svolte dall'ISPESL con le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività assicurativa;

tale evenienza risulterebbe, infatti, incoerente con il modello di gestione assicurativa disegnato dal testo unico n. 1124 del 1965, secondo cui le imprese soggette allo specifico obbligo finanziario, tramite il versamento dei premi, i servizi resi alle aziende e agli assicurati;

oltre ai già richiamati profili di elevata criticità, si rappresenta altresì che, qualora confermata, la riduzione operata sul capitolo 4337 comporterà inevitabilmente una significativa contrazione delle attività di ricerca in materia di prevenzione, con conseguente pregiudizio all'effettivo decollo del polo salute e sicurezza, istituito con il citato decreto-legge n. 78 del 2010;

detta contrazione riverbererà i suoi effetti anche con riferimento all'efficace partecipazione dell'Istituto a progetti di ricerca da realizzarsi in collaborazione con altri autorevoli organismi;

entrambi i fattori menzionati si prestano a determinare, peraltro, conseguenze estremamente negative sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali dei titolari di rapporto di lavoro flessibile;

è necessario salvaguardare il processo di consolidamento del polo salute e sicurezza, che ha costituito una delle più positive e attese innovazioni nel contesto organizzativo-strutturale del sistema pubblico -:

se vi sia la volontà di considerare tali politiche anche con modalità che consentano all'Istituto di poter assolvere compiutamente a tutte le funzioni e ai compiti, principalmente di ricerca, del soppresso ISPESL.

(5-08406)

Svolgimento

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo in particolare al sottosegretario Guerra quale sia la reale situazione concernente l'entità delle risorse stanziati per la ricerca in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riporta a tal proposito le preoccupazioni

espresse da parte del personale del soppresso ISPESL in ordine alla realizzazione di progetti che sembrerebbe compromessa a causa della riduzione degli stanziamenti.

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati qui di seguito.

Il tema che viene posto dall'onorevole Burtone concerne lo stanziamento di bilancio inerente le spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività in precedenza svolte dal soppresso Ispesl.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 78/2010 (come convertito dalla legge 122 del 2010) attribuisce all'Inail le funzioni e i compiti svolti in precedenza dal soppresso Ispesl, attraverso una complessa procedura di accorpamento dei due enti, e ciò al fine non solo di conseguire un mero risparmio di spesa, ma anche di migliorare, in termini di efficienza e di efficacia, l'azione amministrativa con l'istituzione di un unico «Polo della salute e della sicurezza nel lavoro».

In ragione del predetto intervento normativo, l'Inail – che al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali ha incorporato anche il soppresso Ipsema – si configura oggi come unico centro di responsabilità amministrativa, a livello nazionale, in materia di prevenzione, sicurezza e ricerca in campo dell'infortunistica nel mondo del lavoro.

Appare dunque chiaro l'intento del legislatore che – nel prevedere la soppressione dell'Ispesl e la sua contestuale incorporazione nell'Inail, con effetto dal 31 maggio 2010 – ha comunque salvaguardato l'indipendenza dell'attività di ricerca e la specificità della stessa, in raccordo con le attività di prevenzione e di assicurazione con l'obiettivo di pervenire ad una riduzione degli infortuni attraverso una migliore programmazione dell'attività di ricerca.

All'Inail, infatti, continua ad applicarsi – limitatamente alle nuove attribuzioni e competenze acquisite – la normativa speciale riferita agli enti di ricerca e parimenti ad esso è destinato lo stanziamento di bilancio inerente le spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso Ispesl.

A tale ultimo proposito, si evidenzia che il legislatore, per assicurare l'adeguatezza delle appostazioni finanziarie a copertura dei costi di finanziamento dell'ex Ispesl per l'anno 2012 – da riferirsi ora alla titolarità dell'Inail – con la recente legge di assestamento del bilancio dello Stato n. 182 del 16 ottobre 2012 ha previsto una variazione in aumento dello stanziamento originario di euro 22.337.494 di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2011, riportandolo ad un ammontare pari ad euro 55.400.000. Per tale ultimo importo è registrato un accantonamento pari ad euro 2.109.667, riduzione apportata dall'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, come è noto, prevede – a partire dall'anno in corso – la riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti di ricerca.

In definitiva, a seguito della variazione in aumento disposta dalla recente legge di assestamento si è fornito un contributo importante al superamento delle criticità segnalate dagli onorevoli interroganti.

Da ultimo, faccio presente infine che in attuazione, della disposizione recata dall'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 122/2010, in data 19 ottobre 2012 è stato adottato il decreto interministeriale di natura non regolamentare, con il quale sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie da trasferire dall'ente soppresso all'Inail.

Preciso al riguardo che tale provvedimento è, allo stato, all'esame della Corte dei Conti per il consueto controllo preventivo di legittimità.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta in considerazione delle rassicurazioni da essa emerse.

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 5 novembre

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Gaetano NASTRI (PDL). — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:

la normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili, in vigore già dal 1° gennaio 2011, prevede il divieto di commercializzare i sacchetti della spesa in plastica tradizionale (polietilene), non biodegradabile; tuttavia, di quelli attualmente consentiti, solo alcuni (quelli conformi alla norma UNI EN 13432:2002) possono, dopo l'utilizzo, andare al compostaggio (cioè essere smaltiti insieme all'organico nella raccolta differenziata), al contrario dei sacchetti finto-ecologici resi biodegradabili grazie all'uso di additivi;

è opportuno ricordare inoltre che la plastica è attualmente consentita solo per determinate categorie di buste riutilizzabili, con precise grammature e sagome;

l'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante «Misure straordinarie e urgenti in

materia ambientale» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, per consentire un periodo di tempo ai produttori di adeguare i propri impianti e le tecnologie di produzione alla nuova normativa, aveva previsto una proroga del sistema sanzionatorio dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013, differendo in tal modo l'effettiva entrata in vigore della disciplina;

l'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» anticipa tuttavia, di un anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2012) l'entrata in vigore delle sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non conformi a quanto previsto dal decreto-legge n. 25 del 2012;

dal 1° gennaio 2013, pertanto la commercializzazione dei sacchetti non conformi (con spessore inferiore ai 60 micron) sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore;

all'interno delle suesposte considerazioni, s'inserisce un recente avvertimento da parte dell'Unione europea, nei confronti del nostro Paese, secondo cui il divieto alla circolazione dei sacchetti con spessore inferiore ai 60 micron non è giustificabile;

a giudizio dell'istituzione europea, non è possibile vietare la circolazione di un bene che è conforme agli standard europei degli imballaggi, suggerendo in alternativa l'utilizzo della leva fiscale per disincentivare l'utilizzo dei sacchetti di plastica;

l'intervento dell'Unione europea riaccende pertanto un confronto tra da una parte le ragioni delle aziende che fino al 2010 producevano sacchetti di plastica senza preamboli, o di plastica additivata (biodegradabile ma non compostabile) e, dall'altra, quelle delle imprese di livello multinazionale, tra cui l'importante azienda Novamont di Novara, che producono bioplastiche;

l'interrogante evidenzia come, nell'ambito della complessa legislazione in materia ambientale e con particolare riferimento proprio alle norme che disciplinano l'utilizzo della bioplastica, emergano evidenti difficoltà nel coniugare le politiche ecologiche con quelle industriali;

l'attuale normativa infatti, come precedentemente riportato, prevede che i sacchetti monouso devono essere non solo biodegradabili ma anche compostabili e quindi prodotti con bioplastiche (risultato della lavorazione di amido di mais o di patate, ad esempio); quelli riutilizzabili possono essere di plastica ma devono avere uno spessore minimo che deve risultare essere non inferiore ai 60 micron (per i sacchetti usati nei negozi di abbigliamento e calzature ad esempio), mentre per le borse ad uso alimentare è possibile arrivare ad un tipo di *shopper* con uno spessore di almeno 200 micron;

l'interrogante rileva altresì, come a suo giudizio, quanto suesposto che ha determinato una situazione generale di evidente confusione e complessità sia a causa del richiamo da parte dell'Unione europea, che per una serie di difficoltà interpretative per le imprese del settore, nell'osservanza di una disciplina normativa manifestamente complicata, è da imputarsi ad una esasperazione ambientalista, che ha provocato enormi danni economici alle imprese produttive del settore;

l'entrata in vigore delle sanzioni, a giudizio dell'interrogante, unitamente ad una farraginosità normativa del settore esorbitante, determinerà infatti inevitabili ripercussioni sulla competitività delle imprese sul mercato, con gravi conseguenze sul fronte occupazionale –:

quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze intendano esprimere;

se i rilievi formulati da parte dell'Unione europea, in relazione alle caratteristiche previste in ordine allo spessore degli *shopper* ovvero alle maniglie dei sacchetti di plastica stabilite dall'attuale normativa, siano eccessivamente stringenti e rigorosi;

in caso affermativo, quali iniziative, intendano intraprendere nell'ambito delle rispettive competenze, a livello europeo, al fine di concordare un percorso normativo condivisibile ed evitare possibili infrazioni;

se non ritengano infine opportuno convocare le associazioni delle imprese più rappresentative, al fine di addivenire a soluzioni che possano determinare condivisioni più ampie ed, in particolare, salvaguardare il sistema produttivo delle imprese, i cui consumi, a seguito dell'introduzione delle norme sul divieto della circolazione dei sacchetti di plastica, si sono ridotti di un terzo.

(4-18385)

Camera – seduta del 6 novembre

Sull'inquinamento dei terreni del casertano dovuto all'illecito smaltimento di rifiuti

Francesco BARBATO (IDV). — *Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere – premesso che:

indagini condotte dalla procura antimafia di Napoli hanno fatto emergere l'esistenza di un «cartello» di aziende del settore smaltimento rifiuti che tra gli anni '90 e sino ai primi anni del 2000 si erano imposte sul mercato proprio grazie alle modalità illecite di smaltimento in grado di garantire l'abbattimento dei costi di

esercizio e quindi, di praticare prezzi decisamente concorrenziali rispetto a quelli praticati da imprenditori che agivano nel rispetto della legge;

la notizia è stata data dal quotidiano *Repubblica* il 29 ottobre 2012;

rifiuti tossici dovevano essere trattati nell'impianto di compostaggio gestito dalla società RFG, intestata al figlio di Elio Roma e finivano invece direttamente nei terreni agricoli del casertano, individuati grazie ad alcune collaborazioni;

I contadini – si legge nell'articolo – alcuni compiacenti, ricevevano in cambio del denaro. Ad altri invece, ignari di quanto stava realmente accadendo, veniva riferito che si trattava di concimi e fertilizzanti. Sia su quello sequestrato che in quelli circostanti, gli accertamenti disposti dalla Procura Antimafia di Napoli nel corso delle indagini hanno evidenziato preoccupanti livelli di contaminazione da arsenico, cadmio, idrocarburi pesanti, stagno ed altre sostanze altamente nocive»;

i fatti esposti, a parere dell'interrogante, sono gravi e tali da richiedere un immediato intervento dei Ministri interrogati, ciascuno per le proprie competenze, affinché siano adottate iniziative urgenti a tutela della salute umana, anche mediante l'inasprimento delle pene per i reati di disastro ambientale e colposo laddove è in gioco la salute di grandi e bambini in spregio a qualsiasi legge etica –:

quali iniziative intendano assumere, se non intendano promuovere, per quanto di competenza, un monitoraggio immediato su gran parte dei terreni del casertano e sui concimi sul mercato nonché quali misure preventive si intendano adottare per scongiurare che sostanze tossiche proliferino nei terreni sottoposti a coltivazione.

(4-18403)

Camera – seduta del 7 novembre

Sulla tempistica del varo del “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra” per il periodo 2012-2020

Giulia COSENZA (PDL). — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere – premesso che:

l'Unione europea ha emanato, al fine di favorire un processo di abbattimento dei gas serra e dell'inquinamento, il che è essenziale per raggiungere l'obiettivo del cosiddetto «20-20-20», la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

in sede di espressione di parere in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della citata direttiva (atto Governo n. 152), la Commissione ambiente della Camera ha richiamato la necessità che i prescritti piani regionali di qualità dell'aria siano coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

in Italia la pianificazione nazionale finalizzata all'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra è affidata alla compilazione di un documento denominato «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra». Il primo documento del genere è stato il «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra» riferito al periodo 2003-2010. Dal 2010, invece, l'Italia ne è priva, perché il nuovo «Piano» è stato elaborato, in una prima stesura, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel mese di aprile 2012 e quindi trasmesso, in estate, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, il quale non lo ha però ancora esaminato, né peraltro vi sono notizie che ciò possa accadere nelle prossime riunioni del CIPE stesso;

pertanto manca lo strumento di indirizzo per le regioni affinché esse pongano in essere iniziative concrete non solo per il monitoraggio delle emissioni derivanti dagli scarichi di mezzi di trasporto terrestri e marittimi, sia pubblici che privati, ma anche per la costituzione di nuclei specifici che, nell'ambito delle Polizie municipali, evitino la circolazione di mezzi che scaricano quantità nocive di sostanze inquinanti a causa della loro obsolescenza e cattiva manutenzione;

oggi, infatti, a fraporsi tra ciò che in teoria affermano i piani regionali e il raggiungere concretamente i loro obiettivi vi sono proprio gli ostacoli della mancanza di monitoraggio e coordinamento e della inadeguatezza, soprattutto nel Sud Italia, dei mezzi di trasporto terrestri e marittimi –:

quale sia la tempistica attesa per l'esame e l'auspicato varo del nuovo «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra» che dovrà coprire il periodo 2012-2020;

se il Governo preveda, nell'ambito degli interventi programmati dal «Piano» in questione, uno specifico programma di controllo delle emissioni nocive dei mezzi di trasporto, terrestri e marini, attualmente in circolazione attraverso la promozione di un'azione di coordinamento tra i competenti organi di polizia per l'istituzione di appositi nuclei in grado di controllare e sanzionare, arrivando a toglierli dalla circolazione, i mezzi obsoleti e inquinanti che oggi circolano liberamente contribuendo, come avviene nel sud Italia dove c'è una particolare diffusione dei vecchi mezzi e dove quindi le azioni volte a tenere in efficienza e a rinnovare devono essere particolarmente incisive, a peggiorare la qualità dell'aria. (4-18410)

Sulla realizzazione di una centrale a biomasse di 1 mega watt accanto al carcere di Ranza a San Gimignano

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

da notizie stampa risulta che l'amministrazione comunale di San Gimignano ha dato parere favorevole alla realizzazione di una centrale a biomasse di 1 mega watt di potenza accanto al carcere di Ranza su un terreno in parte di privati ed in parte confiscato alla mafia e che dovrebbe alimentare il carcere e delle serre;

non risulta però ancora predisposto un progetto esecutivo, né sono disponibili dettagli tecnici, mentre è noto che la società realizzatrice sarà la Renovo, per un costo di 6 milioni di euro, che vedrà l'impiego di una ventina di persone tra detenuti e disabili che fanno riferimento alla cooperativa sociale il Santo; la presenza del carcere risulterebbe decisiva per il buon esito dell'operazione, poiché il coinvolgimento dell'amministrazione penitenziaria consentirà alla cooperativa «Il Santo» interessata al progetto di accedere ai fondi sociali europei;

Italia Nostra ha espresso riserve sia per quanto riguarda l'impatto paesaggistico dell'impianto che, al di là della presenza del carcere, comunque andrebbe ad essere realizzata in un'area di pregio e ha espresso dubbi sulla possibilità che tale impianto possa funzionare 12 mesi all'anno con il solo legno di risulta del sottobosco, con gli sfalci e con le potature di olivi e viti come è stato detto;

secondo dichiarazioni rilasciate da esponenti locali, la realizzazione dell'impianto avrebbe effetti negativi sulle attività agricole e sull'aria per via delle emissioni che saranno rilasciate, di cui a farne le spese saranno in primo luogo i detenuti del carcere a ridosso degli impianti –:

di quali informazioni disponga il Governo sulla vicenda descritta in premessa;

di quali informazioni disponga il Governo in merito alla realizzazione di opere di tal genere in prossimità di strutture carcerarie e se si intenda acquisire elementi anche per il tramite del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria su opere di questo tipo costruite, in corso di realizzazione o di programmazione vicine a strutture comunque restrittive della libertà personale.

(4-18420)

Sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Pagani (SA)

Francesco BARBATO (IDV). — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

le motivazioni contenute nella relazione ministeriale, che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale di Pagani, sono incentrate principalmente su appalti, affidamenti, assunzioni illegali, prodotti dalla politica paganese e supportata dai vertici dell'apparato amministrativo dell'ente;

il locale «Centro Commerciale Pegaso» vede autorizzazioni rilasciate in spregio al piano regolatore e alla normativa vigente;

il parcheggio del «Centro Commerciale Pegaso» ha ricevuto un'autorizzazione non conforme alle norme del PRG, presentando gravi criticità sulla stima della valutazione economica, (giudicata di gran lunga inferiore al suo reale valore) nel momento in cui si è alienato questo bene da parte del comune di Pagani; l'appropriazione di un cespite comunale («La Casa Colonica Fondo Criscuolo»), con l'assenso degli amministratori pubblici, da parte di personaggi equivoci;

la «Multiservice», società partecipata del Comune, che gestiva il verde pubblico, parcheggi comunali, raccolta e smaltimento dei rifiuti, in modo «illegittimo e illegale» creando un meccanismo viziato pur di «favorire elementi considerati pericolosi per la società (D'Auria Petrosino) ed altri»;

tutto questo per garantire ad alcuni enormi guadagni ed effettuare assunzioni interessate, fatte senza rispetto di alcuna regola, per sistemare amici e parenti dei politici, gonfiando all'inverosimile gli organici e i relativi costi a discapito della collettività;

dopo mesi di gestione commissariale, per quanto risulta all'interrogante, non si registra alcuna azione finalizzata al ripristino della legalità;

il «Centro Commerciale Pegaso» continua ad ampliarsi;

i servizi pubblici comunali, parcheggi, verde pubblico, servizi cimiteriali, attualmente risulterebbero affidati ancora a Multiservice, mentre la gestione del ciclo integrato dei rifiuti risulterebbe affidata al Consorzio di Bacino 1, con costi apparentemente più che raddoppiati circa 8 milioni di euro a fronte dei quasi 4 milioni iniziali; il tutto continuerebbe ad essere gestito dalla «Multiservice» e con gli stessi personaggi (vedasi Consiglio di amministrazione) dell'amministrazione Gambino –:

di quali notizie disponga il Ministro in merito ai fatti esposti e se non ritenga di sostituire i reggenti commissari prefettizi e imporre in nome di giustizia e legalità una linea ferma e decisa connotata dall'adozione di provvedimenti volti a ridare fiducia alle istituzioni da parte della popolazione onesta ancora mortificati.

(4-18451)

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Angelo ALESSANDRI (LNP). — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere – premesso che:

secondo agenzie di stampa risalenti al 26 ottobre 2012, la Commissione europea avrebbe trasmesso allo Stato italiano una nuova lettera di richiamo a causa del suo mancato adeguamento alla direttiva dell'Unione europea che regola l'utilizzo dei sacchetti in plastica in Europa. L'Italia, farebbe sapere Bruxelles, prima non ha notificato alla Commissione la messa al bando dei sacchetti non biodegradabili e poi ha violato la direttiva europea per aver mantenuto, nel decreto-legge n. 2 del 2012, convertito in legge dalla legge n. 28 del 2012, la messa al bando delle buste di plastica non biodegradabili;

la Commissione europea riterrebbe che la legge italiana n. 28 del 2012 non sarebbe ancora in linea con la direttiva europea e per questo avrebbe deciso di inviare a Roma un richiamo aggiuntivo alla lettera di messa in mora del 4 luglio 2011 per la mancata notifica della decisione a Bruxelles;

la questione affrontata dalla Commissione europea ha origine dall'attuazione di una disposizione legislativa del 2006, avvenuta nel gennaio 2011 quando è divenuta efficace la norma che vieta la commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, non conformi ai criteri sulla biodegradabilità previsti dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario; la disposizione in oggetto è stata prevista dai commi da 1129 a 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che, a tal fine, ha disposto che ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili;

il divieto fissato a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stato successivamente spostato al 1° gennaio 2011, dall'articolo 23, comma 21-*novies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in considerazione della necessità di dare maggior tempo alle imprese interessate, a causa della mancata attuazione del programma sperimentale previsto dal predetto articolo 1, comma 1129, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007);

con una specifica nota del 30 dicembre 2010, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva comunicato che in relazione ai numerosi quesiti che gli erano pervenuti si precisava che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, di cui all'articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sarebbe entrato in vigore inderogabilmente dal 1° gennaio 2011 e che sarebbe stato consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione fosse stata operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito. Per tali misure, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con le autorità competenti, avrebbero effettuato controlli per verificare il rigoroso rispetto della normativa vigente;

in ragione di questa decisione del Governo italiano, il 6 aprile 2011 la Commissione europea aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora con la quale si contestava il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di progetti di misure tecniche di cui al combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva sugli imballaggi (direttiva 94/62/CE) e dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

in particolare, la Commissione contestava la mancata notifica della disposizione che introduceva il divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci (ovvero sacchi di plastica non biodegradabili) non rispondenti, alla data del 1° gennaio 2011, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Nell'avviso della Commissione, tale divieto si configurava, da un lato, come «regola tecnica» (di cui all'articolo 1, paragrafo 11 della direttiva n. 98/34/CE) e, dall'altro, come «norma» (di cui all'articolo 16 della direttiva n. 94/62/CE), rendendo così obbligatoria la notifica in forma di progetto del provvedimento da parte dello Stato membro;

successivamente, il Governo, con l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2012, è intervenuto nuovamente sulla medesima materia. Tale articolo reca la proroga del termine relativo all'entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cosiddetti *shopper*). L'articolo reca, inoltre, ulteriori disposizioni concernenti i sacchi, al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalla raccolta differenziata e prevedere specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma;

in particolare, il comma 1 dispone un'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1130,

della legge n. 296 del 2006. come già differito al 1° gennaio 2011, fino all'emanazione – entro il 31 dicembre 2012 (anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto nel testo iniziale del decreto-legge) – di un decreto interministeriale (previsto al successivo comma 2). Viene precisato che la disposizione è limitata alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi, che vengono specificate nella norma; la disposizione riguarda, pertanto, la commercializzazione:

a) dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati;

b) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi;

c) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi;

inoltre, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata (uso diverso) e del 30 per cento (uso alimentare) al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico. È prevista, inoltre, la possibilità di aumentare, annualmente, tali percentuali con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (Corepla) e le associazioni dei produttori;

entro il 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto quanto sopra riportato, deve essere adottato un apposito decreto adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico – di natura non regolamentare – sentite le competenti Commissioni parlamentari da notificare all'Unione europea, con cui possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi che possono essere commercializzati. Tale decreto può prevedere altresì forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. In tale decreto devono comunque essere indicate le modalità di informazione ai consumatori;

tale decreto dovrà, inoltre, rispettare la gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale);

infine, è previsto un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in oggetto, che sarebbe entrato in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2013, ma ai sensi dell'articolo 34, comma 19, del recente decreto-legge n. 179 del 2012, tale decorrenza è anticipata al 31 dicembre 2012;

viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo edittale qualora la violazione del divieto riguardi quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore;

durante l'esame di tale decreto da parte della VIII Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, non si è mancato di rilevare che forse, tenendo sempre come principio fondamentale la tutela dell'ambiente, per raggiungere le medesime finalità perseguite dalla norma in questione, si sarebbero ad ogni modo potute valutare anche differenti misure, come ad esempio forme di disincentivazione o di incentivazione volte da un lato a dissuadere dall'uso dei sacchi di plastica o dall'altro a premiare l'utilizzo di prodotti alternativi, senza pertanto orientarsi su una unica soluzione tecnologica che seppure meritevole, avrebbe rischiato di creare squilibri commerciali o vantaggi competitivi forzosi a danno di altri comparti che avrebbero lo stesso potuto perseguire le medesime finalità con analoghe soluzioni; tali criticità furono puntualmente espresse dalla Camera dei deputati ed infatti la XIV Commissione, nell'esprimere il proprio parere sulla norma di cui trattasi, osservò che in riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, la prevista proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non conformi alla disciplina dell'Unione europea, avrebbe potuto contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata);

per altro verso, l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili in assenza dell'adozione del decreto attuativo chiamato a definire le specifiche tecniche dei sacchi commercializzabili avrebbe potuto contrastare con l'articolo 18 della direttiva 1994/62/CE, il quale dispone che gli Stati membri non possano ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva e, come già ricordato, su questa materia risultava aperta la procedura di infrazione 2011-4030, contestando il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva 1994/62/CE e dall'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Per tali rilievi, veniva chiesta la riformulazione della norma in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-4030; appare evidente che, ove le notizie sopra citate fossero vere e di conseguenza l'Italia sia sotto

osservazione con rischio di messa in mora da parte dell'Unione europea a causa delle disposizioni del decreto-legge n. 2 del 2012, comma 2 nel testo vigente, non conformi al diritto comunitario, si stia correndo il rischio di arrecare gravi ripercussioni a più di un settore coinvolto e di compromettere anche la tutela dell'ambiente per dovere in seguito ritornare a discipline contrastanti e confuse sugli imballaggi per l'asporto delle merci con forti pericoli di vedere in circolazione prodotti d'importazione costituiti da materiali anche dannosi per l'ambiente –:

quali siano le informazioni che possa riferire sulla materia sopra riportata ed, in particolare, se corrisponda al vero che lo Stato italiano sia stato oggetto di richiami da parte dell'Unione europea a causa della normativa recata dall'articolo 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 nel testo vigente, ritenuta difforme al diritto comunitario;

ove tali circostanze fossero confermate, quali iniziative intenda adottare per porvi rimedio e per salvaguardare la tutela dell'ambiente e gli interessi, compatibili con tale tutela dell'ambiente, degli operatori commerciali del settore degli imballaggi per l'asporto delle merci.

(5-08418)